


Licenziamenti individuali


Le modifiche apportate dal c.d.
decreto dignità

Art. 3, co. 1

Indennità pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio



d.lgs. 23/15 – in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità




d.l. 87/18 – in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità

Art. 6, co. 1

Offerta di conciliazione: una mensilità per ogni anno di servizio



d.lgs. 23/15 – in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità



d.l. 87/18 – in misura non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità

Art. 9

Licenziamento ingiustificato

- Dimezzamento dell'indennità dell'art. 3, co. 1, con un massimo di 6 mensilità (non modificato)
- Quindi: da 1,5 a 6 mensilità

Vizi formali e procedurali

- Resta inalterato
- Da 1 a 6 mensilità

Offerta conciliativa

- Dimezzamento dell'indennità dell'art. 6, co. 1, con un massimo di 6 mensilità (non modificato)
- Quindi: da 1,5 a 6 mensilità

Licenziamenti collettivi

L'art. 10 d.lgs. 23/15 prevede, in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, l'applicazione dell'art. 3, co 1.

Quindi anche in questo caso l'indennità andrà da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità.